

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA A TERRA DI CUI ALL’ALLEGATO A DEL D.LGS. 18/99, DA SVOLGERSI PRESSO GLI AEROPORTI DI REGGIO CALABRIA E CROTONE

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Art. 1 Definizioni

Nel testo del presente Capitolato il termine “**Stazione Appaltante**” designa la **SACAL spa** – il termine “**Impresa**” designa la **società** aggiudicataria dell’Appalto e il termine “**servizio**” designa il servizio oggetto dell’Appalto.

Art. 2 Oggetto dell’Appalto

L’Appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di **HANDLING** presso gli Aeroporti di Reggio Calabria e Crotona dei voli schedulati e di aviazione generale, dirottati e scali tecnici.

L’Impresa aggiudicataria dovrà fornire il servizio di assistenza a terra (handling) ai vettori aerei operanti e/o interessati ad operare sugli scali di Reggio Calabria e Crotona, compresi i vettori e gli utenti operanti nell’ambito dell’aviazione generale. L’Impresa aggiudicataria sarà obbligata a prestare assistenza ai voli sanitari, umanitari, di soccorso e di Stato secondo quanto all’uopo stabilito dal Codice della Navigazione aerea e dalla disciplina normativa vigente in materia anche fuori dall’orario di apertura dei servizi AIS, ATS e MET.

In particolare, i servizi di assistenza sono i seguenti:

- assistenza amministrativa a terra e supervisione;
- assistenza passeggeri;
- assistenza bagagli;
- assistenza operazioni in pista;
- assistenza pulizia e servizi di scalo;
- assistenza trasporto a terra;
- assistenza ristorazione e catering,

secondo le modalità, termini e condizioni tutte previste nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, nel programma per l’espletamento dei servizi di handling e nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 18/99 Allegato A precisamente dei punti **1, 2, 3, 5, 6, 10.2 e 11.1**.

Art. 3 Riferimenti normativi

1. D. M. 18/99, Allegato A;
2. Codice della Navigazione – Parte Aerea;
3. Circolare ENAC APT-02B;
4. D. Lgs 50/2016;
5. Tutte le leggi, di fonte anche regolamentare, applicabile allo specifico settore in Appalto, che l’Impresa dichiara di conoscere e rispettare.

Art. 4 Caratteristiche del servizio handling sugli scali di Reggio Calabria e Crotona

Il servizio di assistenza a terra, ha presentato le seguenti caratteristiche operative:

	Reggio Calabria	Crotona
Movimenti Totali	3.500 (di cui 1.700 gestiti in autoproduzione da Alitalia)	450
Passeggeri Totali	400.000 (di cui 210.00 per voli Alitalia)	110.000
Merce Totale		
Dotazione Mezzi di	• 2 autoscale,	• Trattorino ATA Mod.2500Gs

Rampa	<ul style="list-style-type: none"> • n. 1 scala trainata, • n. 4 nastri trasportatore bagagli, • n.1 mezzo carico acqua potabile, • n. 1 mezzo scarico toilette, • n. 2 trattori elettrici, • n. 1 Loader cargo, • n. 1 Air Starter Unit, • n. 1 Ground Power Unit, • n. 6 carrelli portabagagli, • n. 2 carrelli dolley per trasporto ULD Cargo 	<ul style="list-style-type: none"> • Trattorino TC25 • Nastro bagagli • Ambulift AGS_Dumbo • Aviogei Scala grande SI 707 • Botte Acqua Potabile • GPU Hobart Brothersco • ASU Atlas CAPCO 40PSI • Scarico WC IVECO OM 60.10 • Bus n.21
Sistema operativo DCS	A-DCS piattaforma A-Ice	A-DCS piattaforma A-Ice

Spazi in Subconcessione all'Impresa:

AEROPORTO	REGGIO CALABRIA	CROTONE
AREE		
LL& FF	7,5 MQ	
Biglietteria	10,90 MQ	13,00 MQ
Ufficio centraggio	24,60 MQ	47,50 MQ
Banchi Check-in	5	4
Postazioni Gate	2	3
Stalli parcheggi dipendenti	13	5

Per tutta la durata contrattuale, l'Impresa si impegna a corrispondere a SACAL un corrispettivo € /mese pari a

- € 2.580,00 (duemilacinquecentoottanta/00) per l'aeroporto di Reggio Calabria;
- € 750,00 (settecentocinquanta/00) per l'Aeroporto di Crotone;
- € 15,00 (quindici/00) per stallo parcheggio dipendenti per entrambi gli aeroporti

Art. 5 Durata del contratto –

L'appalto avrà la durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. In particolare SACAL. S.p.A. si riserva la facoltà di esercitare l'opzione per la proroga, per un periodo massimo di mesi 3 (tre) alle stesse condizioni, criteri, patti e modalità, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di Gara.

Art. 6 Valore economico dell'Appalto

L'impresa Affidataria dovrà corrispondere a SACAL:

1. un valore pari al 10% sul volume d'affari annuo, per sui si richiede offerta in aumento;
2. un corrispettivo fisso annuo per la subconcessione degli spazi pari a:
 - € 30.960,00 (trentamilanovecentosessanta/00) per l'aeroporto di Reggio Calabria;
 - € 9.000,00 (novemila/00) per l'Aeroporto di Crotone;
 - € 180,00 (centottanta/00) per stallo parcheggio dipendenti per entrambi gli aeroporti

Il valore d'affari annuo stimato è di € 615.000,00 (euro seicentoquindicimila/00) iva esclusa di cui € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) presso l'aeroporto di Reggio Calabria e € 115.000,00

(centoquindicimila/00) presso l'aeroporto di Crotona. L'importo complessivo del volume d'affari per tutta la durata dell'affidamento è stimato in € 1.845.000,00 (unmilioneottocentoquarantacinquemila/00).

Al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che la SACAL non assume impegni circa la correttezza del valore su indicato, in quanto trattasi di valore stimato.

Art. 7 Corrispettivo del servizio

L'Impresa aggiudicataria, in piena autonomia e sempre secondo norme di riferimento e regole di mercato, si raccorderà direttamente con i vettori aerei, contrattualizzando con essi termini e condizioni del servizio di assistenza a terra. Le tariffe da applicare ai vettori dovranno essere concordate con SACAL, nel rispetto delle norme in vigore. L'Impresa aggiudicataria sarà obbligata a prestare assistenza ai voli sanitari, umanitari, di soccorso e di Stato secondo quanto all'uopo stabilito dal Codice della Navigazione art. 748 e dalla disciplina normativa vigente in materia, i cui costi saranno a carico del Gestore, ameno di diversi Accordi.

Art. 8 Divieto di avvalimento, cessione del contratto e divieto di subAppalto

Non è ammessa la parcellizzazione delle categorie di cui all'allegato A del D. lgs 18/99. Non è ammesso il principio dell'"avvalimento", il subappalto e la cessione di tutto o di parte del servizio, a pena di risoluzione dell'affidamento (e di perdita del deposito cauzionale definitivo ove previsto), fatta salva ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni e salvo l'esperimento di ogni altra azione che la Società ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 9 Criteri di aggiudicazione

L'Appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il punteggio complessivo, fino ad un massimo di 100 punti, attribuito ad ogni offerta sarà determinato sommando i punteggi che verranno attribuiti attraverso gli elementi di valutazione di seguito indicati:

A) Offerta Tecnica: massimo punti 70

B) Offerta Economica: massimo punti 30

Art. 10 Obblighi contrattuali a carico dell'Impresa aggiudicataria

Nell'espletamento del servizio l'Impresa aggiudicataria è tenuta a prestare ed a rispettare:

1. l'impegno al costante mantenimento delle unità necessarie all'espletamento dei servizi, nonché al loro adeguamento in funzione del variare delle infrastrutture e/o dei flussi di traffico;
2. l'obbligo a carico dell'Impresa della immediata sostituzione del personale originariamente programmato in turno, in caso di loro impedimento, con altre unità parimenti in possesso dei requisiti soggettivi ivi compresa la formazione, necessari ai fini dell'espletamento del servizio di che trattasi, senza che ciò comporti ritardi nei servizi da rendere;
3. l'impegno al rispetto del Regolamento di Scalo redatto in base alla Circolare ENAC APT-19, nonché al rispetto di tutte le Ordinanze in vigore emanate ed emanande dalla Direzione Aeroportuale Calabria, delle Procedure e/o istruzioni operative redatte dal Gestore, del Manuale d'Aeroporto e del Manuale delle Operazioni redatti rispettivamente in base alle

Circolari ENAC APT-16 e APT-02B, e di tutta la normativa di settore, sia essa di carattere generale ovvero speciale, di natura interna ovvero comunitaria o di altra derivazione, purché trovi applicazione nel settore specifico di espletamento delle attività di che trattasi;

4. l'obbligo di documentare la turnazione in essere con apposito registro delle presenze per ogni turno, ad ogni richiesta del committente;

5. l'obbligo di segnalare al competente ufficio Sacal qualsiasi anomalia o inconsueto accadimento rispetto all'andamento ordinario del naturale espletamento dei servizi, sia esso relativo a episodi che coinvolgono più soggetti, passeggeri, beni e/o funzionalità degli apparati, in tempo reale rispetto al verificarsi dell'evento occorso e secondo le modalità che saranno dallo stesso ufficio indicate;

6. l'obbligo di soddisfare le esigenze dello scalo, in ordine al potenziamento o alla riduzione delle prestazioni lavorative, in funzione delle eventuali intervenute variazioni operative e/o aeroportuali, nel caso di variazioni temporanee e/o comunque non significative. Nel caso in cui si dovessero invece manifestare nuove ed imprevedibili esigenze, tali da rendere necessaria l'estensione del servizio, l'Impresa si obbliga e si farà carico sin d'ora ad assumere gli eventuali servizi complementari e/o aggiuntivi;

7. l'obbligo di essere in possesso del requisito di idoneità professionale degli addetti, sia dei requisiti tecnico professionali dell'Impresa, secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. n. 18/99, dalla Circolare ENAC APT-02B, dal Codice della Navigazione aerea e da tutte le leggi, di fonte anche regolamentare, applicabili allo specifico settore in Appalto;

8. l'obbligo di espletare i servizi con i tempi e gli standard di qualità adeguati, nonché a quelli eventualmente di volta in volta comunicati dal Gestore nel rispetto dei requisiti minimi di scalo e rispettare le prescrizioni del Regolamento di cui al D. Lgs. n. 18/99 e le disposizioni attuative emanate dall'Ente regolatore e dalle altre competenti Autorità;

9. l'obbligo di adeguamento a tutte le prescrizioni che verranno impartite dall'ufficio competente del Gestore;

10. l'obbligo di custodire, secondo la normale diligenza, gli strumenti, le apparecchiature e le attrezzature di proprietà Sacal utilizzate per lo svolgimento del servizio;

11. l'onere in capo al Gestore di provvedere a proprio carico a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e preventiva, nonché alla riparazione dei guasti degli apparati cagionati da una cattiva conduzione e utilizzo degli stessi da parte dell'Impresa affidataria del servizio (in quest'ultimo caso, gli eventuali costi rimarranno ad esclusivo carico della stessa), eccetto quanto previsto per i mezzi e le attrezzature di proprietà Sacal;

13. l'obbligo, in capo al personale dell'impresa, in considerazione della specificità del servizio e degli altri elementi che lo caratterizzano, durante la permanenza nei locali dell'aeroporto, di mantenere un contegno irreprensibile, sia nei confronti del personale del Gestore che nei confronti degli utenti, attenendosi, a tal fine, alle disposizioni che verranno impartite in merito dal competente ufficio del Gestore. Per tutto quanto sopra detto, Sacal si riserva di esercitare in qualunque momento e nelle modalità di volta in volta ritenute più opportune, un costante potere di vigilanza e controllo sulla qualità e sulla efficienza dei servizi, in virtù dei poteri ad essa conferiti dalla sua qualità di committente e dalle norme civilistiche in quanto applicabili, nonché dall'art. 705 del Codice della Navigazione;

14. l'obbligo di rendersi disponibili e sottoporsi alle verifiche ispettive per l'effettuazione da parte del Gestore, dei vettori assistiti e degli Enti preposti delle verifiche sul corretto espletamento dei servizi all'Impresa affidati, nelle modalità ritenute più opportune e che saranno di volta in volta comunicate;

15. l'obbligo di indossare (con dotazione a carico dell'Impresa) per tutte le risorse adibite ai servizi la medesima uniforme aziendale di identificazione, preventivamente approvata dal committente;

16. l'obbligo di rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza, contributi sociali e assicurativi e ad applicare al proprio personale le condizioni economiche e normative previste dalle norme vigenti e dagli eventuali contratti collettivi nazionali di categoria; a tal fine, l'Impresa affidataria dovrà Garantire di essere in possesso delle autorizzazioni e delle risorse umane e strumentali idonee all'adempimento degli obblighi dell'affidamento;

17. l'obbligo di dare immediato seguito alle richieste che pervengano dal competente ufficio del Gestore di temporanei cambiamenti di postazione degli addetti, in presenza di sopraggiunte necessità operative;

18. l'obbligo di non eseguire alcuna prestazione che non rientri nei propri obblighi contrattuali senza che sia intervenuta una precisa disposizione da parte del Gestore;

19. l'obbligo di sostenere tutti i costi derivanti dal conseguimento o possesso di titoli necessari all'espletamento dei servizi presso l'aeroporto e più specificatamente:

- a. costi per rilasci/rinnovi dei permessi d'ingresso mezzi e persone;
- b. costi per rilasci/rinnovi delle patenti di guida aeroportuali (c.d. ADC) e per la formazione prevista dalla normativa vigente;
- c. costi per la subconcessione delle aree necessarie allo svolgimento del servizio;

20. l'impegno al costante addestramento del personale in forza alla propria impresa per il conseguimento/mantenimento dei requisiti soggettivi previsti per l'espletamento dei servizi, con costi a proprio totale carico e obbligo della trasmissione al Gestore delle relative attestazioni di avvenuta formazione;

22. l'Impresa aggiudicataria potrà utilizzare, in comodato d'uso a titolo oneroso, i mezzi attualmente nella disponibilità di Sacal ed altresì avrà piena autonomia di utilizzarne degli altri, nel rispetto delle norme. I relativi contratti di manutenzione, ordinaria e straordinaria nonché tutti gli oneri di esercizio saranno a suo totale carico;

23. l'Impresa aggiudicataria potrà utilizzare il sistema operativo Departure Control System A-DCS su piattaforma A-ICE attualmente in uso al Gestore. Tutti gli oneri per l'utilizzo e la manutenzione del sistema saranno a suo totale carico;

Art. 11 Requisiti del personale

Il personale dipendente dell'Impresa dovrà essere munito di apposito tesserino Aeroportuale.

Nei confronti del proprio personale, l'Impresa dovrà osservare tutte le leggi, i regolamenti, gli accordi, i contratti nazionale di lavoro ed eventuali integrativi provinciali e/o regionali riguardanti il trattamento economico e normativo, le assicurazioni, la tutela, anche quella infortunistica e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia (ivi compreso il D. Lgs 81/2008 e s.m.i.). Tali contratti, se ed in quanto applicabili, dovranno fare riferimento a quanto previsto dall'art. 13, comma 1 del D. Lgs n. 18/99.

L'Impresa dovrà dimostrare in ogni momento ed a semplice richiesta dell'Appaltante, di essere in regola con quanto indicato nei commi precedenti, consentendo le verifiche e gli accertamenti che lo stesso Appaltante riterrà all'uopo opportuni.

L'Impresa dovrà dotare il proprio personale di abbigliamento uguale per tutti gli operatori del servizio e comunque idoneo all'espletamento dello stesso e, inoltre, conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza; dovrà curare, inoltre, che sia sempre

in condizioni di perfetta decorosità, pulizia e ordine e che sia ben riconoscibile nei confronti dell'utenza.

Il personale dell'Impresa dovrà assumere un atteggiamento di estrema correttezza e professionalità nei confronti dei passeggeri, dovrà essere gentile ed educato e non assumere comportamenti e/o atteggiamenti che possano danneggiare l'immagine della Società di Gestione e dell'aeroporto.

L'Impresa dovrà consegnare al personale del Gestore (Responsabile in Turno) qualsiasi oggetto, comprese somme di denaro, che dovesse essere rinvenuto durante l'esecuzione del servizio.

Il personale addetto sarà, altresì, tenuto a mantenere pulita ed in ordine la propria postazione di lavoro.

Restano fermi gli obblighi di cui al precedente art. 10 ove applicabili ai requisiti del personale.

Art. 12 Sicurezza e prevenzione infortuni in ambiente di lavoro

E' fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria del servizio di mettere a disposizione solamente personale che sia stato debitamente formato ed istruito sull'uso dei terminali, apparecchiature ed attrezzature da utilizzare ed avvertito sulle operazioni da condurre in base a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. .

Viene, pertanto, fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria di non introdurre in attività di lavoro e nei luoghi e locali ad essa adibiti persone esterne ai servizi, senza la previa comunicazione e successiva autorizzazione del Gestore.

Art. 13 Danni a persone o cose – Copertura assicurativa

L'Impresa dovrà rispondere direttamente ed interamente di ogni danno o infortunio che per fatto proprio o dei suoi dipendenti, a titolo di colpa o dolo, avesse a derivare a persone e a cose proprie, dell'Appaltante o dei terzi. Pertanto il Gestore è pienamente sollevato da qualsiasi responsabilità per danni e infortuni che per le stesse cause o circostanze potessero derivare all'Impresa, ai suoi dipendenti e a terzi.

A tale proposito è fatto obbligo all'Impresa di provvedere alla copertura assicurativa, in materia di responsabilità civile di tutti i rischi derivanti dalla responsabilità dell'assunzione del servizio e, in particolare, per il caso di incidenti al personale, ai passeggeri, ai mezzi ed agli aeromobili, per il danneggiamento dei bagagli, per il caso di incendio e furto.

Si richiede un massimale R.C.A. per ciascun aeroporto (Reggio Calabria e Crotone) non inferiore a quello previsto dalla relativa Ordinanza emanata dall'ENAC Direzione Aeroportuale Calabria. Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Impresa, per il quale danno, nel suo valore complessivo, risponderà esclusivamente l'Impresa medesima. L'Ente Assicuratore dovrà essere di diritto italiano e la polizza rilasciata da primaria Compagnia Assicurativa e di gradimento della Società Appaltante la quale sarà costituita, con esplicita clausola/vincolo, beneficiaria della polizza fino alla concorrenza del danno subito, pur restando fermo l'obbligo dell'Impresa stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi. Nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurate né disdetta del contratto senza il consenso del Gestore.

Detta polizza dovrà essere trasmessa, in copia, alla Società Appaltante prima della sottoscrizione del contratto.

Art. 14 Penali – Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli in merito al corretto svolgimento del servizio in ogni momento e con le modalità che riterrà più opportune.

Qualora vengano riscontrate mancanze e/o ritardi ad uniformarsi agli obblighi del servizio, sarà facoltà della Società di Gestione Appaltante disporre l'applicazione delle seguenti penalità:

- a) in caso di inadempienza anche parziale (ritardi sugli orari di presenza, assenze, disagi operativi, ecc.), la Stazione Appaltante avrà la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di diffidare l'Impresa e, successivamente, applicare le sanzioni previste dall'art. 1174 del Codice della Navigazione in vigore;
- b) per ogni ulteriore inadempienza successiva alla seconda, il Gestore potrà procedere alla sospensione dell'affidamento con riserva di espletare direttamente, o affidare a terzi, il relativo servizio incassandone il corrispettivo e addebitando ogni ulteriore onere all'Impresa aggiudicataria inadempiente;
- c) la Società Appaltante si riserva comunque la facoltà, dopo la seconda inadempienza, contestata e confermata da almeno due richiami/raccomandazioni prodotti per iscritto, di risolvere il contratto con semplice comunicazione scritta con conseguente incameramento della cauzione definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno subito ed eventualmente di provvedere all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo di altra società.

Le sanzioni, eventualmente ricevute dal Gestore da parte dell'Ente regolatore, verranno addebitate all'Impresa nel caso in cui l'oggetto della medesima sanzione sia ad essa imputabile.

Costituisce condizione risolutiva del contratto l'intervento preclusivo o limitativo da parte degli Organi preposti in ordine alle prestazioni di cui al contratto medesimo.

14.1 Risoluzione del Contratto

In tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in tutte le ipotesi, nessuna esclusa, di inottemperanza agli obblighi previsti nel presente Capitolato e nei seguenti casi:

- ritardo e/o mancato pagamento degli stipendi del personale addetto al servizio;
- mancata regolarità contributiva e previdenziale.

SACAL ha il diritto di procedere alla risoluzione del Contratto.

Costituisce, inoltre, condizione risolutiva del Contratto l'intervento preclusivo o limitativo da parte di Autorità amministrativa esterna e superiore in ordine alle prestazioni di cui al Contratto medesimo.

Art. 15 Recesso del contratto

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in corso di esecuzione, in qualsiasi momento, purché ricorra uno dei seguenti motivi:

- per ragioni di forza maggiore o di pubblico interesse;
- revoca della Concessione ministeriale;
- Chiusura degli aeroporti di Reggio Calabria e/o Crotone all'esercizio dell'attività aerea civile-commerciale;
- revoca dell'atto che affida in concessione alla Società di Gestione Appaltante i servizi oggetto dell'Appalto;
- mancanza, in capo all'Impresa, di uno o più requisiti per lo svolgimento del servizio di cui alle seguenti fonti normative: D. Lgs 18/99, Circolare ENAC APT-02B.

Il recesso sarà comunicato all'Impresa mediante lettera raccomandata A/R contenente il motivo del recesso con preavviso di almeno 30 giorni lavorativi.

Art. 16 Variazioni operative sopravvenute

Qualora, per esigenze del Gestore o a seguito di disposizioni delle Autorità, si dovesse procedere alla chiusura totale ovvero parziale, temporanea ovvero definitiva anche di uno degli aeroporti, il

Gestore si riserva il diritto di disporre la sospensione e/o riduzione del servizio a proprio insindacabile giudizio, in relazione al fattore spaziale o temporale, senza che l'Impresa possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante in ogni momento di anticipare o posticipare, ovvero aumentare o ridurre l'orario giornaliero o mensile di espletamento delle attività in funzione dell'attività operativa dell'aeroporto.

Art. 17 Cauzione provvisoria e definitiva

L'Impresa costituirà una cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo complessivo stimato dell'Appalto e, in caso di aggiudicazione, una cauzione definitiva pari al 10% del suddetto prezzo a Garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e secondo le previsioni di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, mediante fidejussione di primaria compagnia assicurativa, in originale. La fidejussione, che dovrà essere a prima richiesta scritta, sarà svincolata nei 120 giorni successivi alla intervenuta scadenza dell'affidamento. Tale garanzia fidejussoria dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da parte della Stazione Appaltante.

Art. 18 Controversie

In caso di controversie, il foro competente sarà esclusivamente quello di Lamezia Terme.

Art. 19 Spese contrattuali

Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti, ad esclusione dell'IVA se dovuta, che fa carico all'Ente Appaltante, saranno a totale carico dell'Impresa aggiudicataria e dovranno essere corrisposte alla Società Appaltante non appena richieste.

Art. 20 Riservatezza

Nelle procedure di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy"), e successive modifiche e integrazioni, e del Regolamento UE n. 2016/679 compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

Art. 21 Tracciabilità finanziaria – clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm., SACAL ed il contraente assumono reciprocamente l'obbligo di Garantire, a pena di risoluzione del rapporto contrattuale, la tracciabilità finanziaria di tutti i flussi finanziari relativi al presente Appalto. All'uopo, tutti i movimenti finanziari saranno registrati su un conto corrente dedicato, indicato dell'Appaltatore e saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario recante il CIG. L'appaltatore dovrà comunicare, entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente, (se trattasi di nuovo conto corrente) tutti gli estremi identificativi del conto corrente su cui intendono operare per l'Appalto *de quo*, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; o qualora si utilizzi un conto corrente già esistente, il termine di sette giorni decorre dalla data del primo utilizzo del conto corrente per transazioni finanziarie relative alla commessa.

Art. 22 Osservanza normativa Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs n. 231/2001 e ss. mm.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/01, l'Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti, ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto nel rispetto delle regole, procedure e principi, per quanto applicabili, contenute nel Modello di

organizzazione, gestione e controllo adottato da SACAL ex D.Lgs. n. 231/01 accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di aver conosciuto mediante consultazione del documento sul sito www.lameziaairport.it, nella sezione “Società Trasparente”.

È altresì a conoscenza che la violazione di una qualsiasi delle previsioni del predetto Modello, comporterà un inadempimento degli obblighi contrattuali e legittimerà SACAL a recedere dal Contratto e, nei casi più gravi, di dichiararlo risolto *ipso iure* e con effetto immediato, ex art. 1456 Cod. Civ., a mezzo di semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

L'Appaltatore pertanto, si impegna a:

- non porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato ex D.Lgs. n. 231/2001;
- non porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato ex D.Lgs. n. 231/2001, possano potenzialmente diventare tali;
- non porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della SACAL in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato;
- comunicare immediatamente a SACAL qualsiasi situazione di conflitto di interessi in relazione alle predette ipotesi di reato, in cui la stessa Società sia venuta a trovarsi per effetto del rapporto contrattuale.

L'Appaltatore si impegna a consultare costantemente il Modello pubblicato sul sito www.lameziaairport.it per recepire eventuali aggiornamenti dello stesso, sulla base dell'evoluzione normativa.

Art. 23 Osservanza del Codice Etico Comportamentale

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice Etico Comportamentale adottato dalla SACAL e consultabile su <http://www.lameziaairport.it/sacal-s-p-a/amm-trasparente/codice-etico/> e si impegna ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso.

L'Appaltatore prende altresì atto che l'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del citato codice comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al contratto in forza del quale la SACAL sarà legittimata a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, salve le eventuali azioni per ulteriore danno.

L'Appaltatore si impegna, sotto la propria responsabilità, a far prendere visione del Codice Etico Comportamentale a tutti i dipendenti, gli specialisti/collaboratori/fornitori eventualmente coinvolti nell'esecuzione del contratto e a far sottoscrivere agli stessi, prima del loro impiego, apposita dichiarazione di presa conoscenza e accettazione delle norme ivi contenute.

In caso di inosservanza di tale impegno si applica quanto previsto al comma precedente.

Art. 24 Divieto di cessione del credito

È vietata qualunque forma di cessione del contratto ovvero dei crediti derivanti dal Contratto da parte dell'Appaltatore.

Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 25 Assenza di conflitto di interesse

L'Appaltatore dichiara e Garantisce di non trovarsi, nei confronti di SACAL e dei Soci della stessa, in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, ai sensi dell'art. 1, L. n. 190/2012 e s.m.i, tali da compromettere l'imparzialità dell'agire amministrativo.

Art. 26 Antiriciclaggio

Le Parti dichiarano di essere informate in ordine alle disposizioni di cui al D.Lgs. n 231 del 2007 e s.m.i. in materia di antiriciclaggio e di impegnarsi a rispettare gli obblighi ivi previsti.

Art. 27 Antimafia

La validità del Contratto è subordinata al rispetto da parte dell'Impresa di quanto previsto D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i., "Codice antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia".

Il Contratto è, pertanto, sottoposto a condizione risolutiva in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle certificazioni di cui agli articoli dal 90 al 95 del summenzionato decreto e, quindi, dovrà considerarsi risolto immediatamente in caso di esito positivo delle verifiche a cura della Prefettura e conseguente rilascio di comunicazioni antimafia interdittive.

Lamezia Terme 28/09/2018

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Piervittorio Farabbi